



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sull'appello n. 5314 del 2007, proposto dal sig. ****

***** , amministratore *pro tempore* della *****
***** S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Piccolo e Michele Di Lorenzo, con loro elettivamente domiciliato in Roma, presso il signor Lucio Frittaioli, via Bormida n. 5;

contro

il Comune di Andria, in persona del sindaco in carica, non costituitosi nella presente fase del giudizio;

nonché contro

la ditta ***** ***** e la ditta *** **** di ***** ***** , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via V. Picardi n. 4/B;

e con l'intervento

della Società ***** ***** a r.l., in persona del suo amministratore *pro tempore*, rappresentata e difesa

N. 4869/200

Reg. Dec.

N. 5314

Reg. Ric.

Anno 2007

dall'Avv. Giuseppe Cicero, con lui elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Antonio Spinoso, Viale delle Milizie n. 1;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sez. III, 27 marzo 2006, n. 825, e per il rigetto del ricorso di primo grado;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* della s.r.l.

***** ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 marzo 2009, il Consigliere Vito Carella;

Uditi l'avv. Piccolo, Caputi Iambrenghi e l'avv. Cicero;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con i provvedimenti impugnati in primo grado (permesso di costruire – variante – autorizzazione ad installare impianto di distribuzione carburanti per autotrazione – verbale Conferenza di Servizi – atti collegati), il Comune di Andria ha consentito la realizzazione di un nuovo impianto di

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.


distribuzione carburanti per autotrazione lungo il viale Pietro Nenni.

Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Puglia, Sede di Bari), la ditta ***** (esercente una stazione di servizio carburanti) e la ditta ***** (gestore del relativo *****) hanno impugnato tali provvedimenti.

Le ricorrenti hanno, in particolare, lamentato che il fronte strada dell'impianto in questione è di 25,2 mt., in luogo dei 60 necessari dalla normativa di riferimento, trattandosi di una via a due corsie per ogni senso di marcia, con spartitraffico centrale e quindi strada a quattro corsie.

Esse ne hanno rilevato la classificazione come tipo "A" e non "E" ai sensi dell'art. 2 del codice della strada, con necessità quindi della previsione di accessi separati con corsie di accelerazione e decelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.

Inoltre, le ricorrenti hanno richiamato l'art. 7 del regolamento comunale (approvato con la deliberazione consiliare n. 27 del 30.4.2003), per il quale gli accessi degli impianti di carburante non devono superare i 100 mt dagli incroci, mentre nel caso di specie l'incrocio di destra dista 12,35 mt. (non avendo il Comune posto in essere atti istruttori sulla sicurezza stradale).



Il TAR, con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso proposto dagli interessati, dopo aver rigettato le eccezioni sollevate dal Comune e dalla ***** s.a.s. sulla irricevibilità, carenza di legittimazione e difetto di interesse all'impugnazione.

Il TAR ha rilevato che:

- è pacifico (cfr. nota comunale prot. n. 36006 del 12.8.2005) che il viale Pietro Nenni è a due corsie per ogni senso di marcia e con spartitraffico centrale, classificata con deliberazione del consiglio n. 54 del 2.6.1998 come "strada urbana di quartiere", soluzione consentita dal D.M. 5.11.2001 n. 6792;

- erroneamente la ***** s.a.s. ha dedotto che per "strada con carreggiata a quattro corsie", ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Comune di Andria n. 27 del 30.4.2003, si dovrebbe intendere solo la strada che abbia quattro corsie per ogni senso di marcia.

- in base alla stessa norma regolamentare, l'esistenza di due corsie per ogni senso di marcia dà luogo ad un totale di quattro corsie, donde la necessità di un fronte strada di almeno 60 mt. tra l'impianto di distribuzione e la strada pubblica, mentre quello reale è di 25,2 mt. e la sua distanza dall'incrocio di 12,35 mt;

- non è condivisibile la tesi della s.a.s. ***** secondo cui il viale Pietro Nenni è composta da due



carreggiate e che quindi manchi una "carreggiata con quattro corsie".

La s.a.s. ***** , con il gravame in esame, ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo:

- la carenza di interesse e di legittimazione delle originarie ricorrenti (il TAR non avrebbe considerato le reali distanze tra gli impianti di circa 978 metri e che l'art. 11 del Regolamento n. 27/2003 stabilisce in 300 mt. la distanza minima tra impianti, sicché non vi sarebbe interferenza tra i flussi di traffico dei rispettivi impianti);

- l'errata interpretazione dell'art. 7 del Regolamento Comunale (il viale Nenni non potrebbe essere considerata strada ad unica carreggiata a quattro corsie, bensì a doppia carreggiata indipendente, sicché il TAR non avrebbe correttamente valutato la relazione dell'Ing. Zinfolino, in quanto la carreggiata non corrisponde necessariamente con la sede stradale e la norma regolamentare si riferisce ad una tipologia non prevista per strade con carreggiate a quattro corsie; inoltre, questa sarebbe una previsione rimessa al potere discrezionale del Comune, nel senso che l'espressione "non sono previsti" non potrebbe essere in alcun modo equiparata ad un divieto assoluto, anche perché sul viale Pietro Nenni sono già presenti altri quattro impianti; secondo la relazione tecnica di parte a cura della Sisplan s.r.l., il viale Nenni sarebbe "assolutamente idoneo a prevedere nelle sue



pertinenze l'insediamento di impianti di rifornimento carburanti con accesso limitato ai veicoli con carico sino a 3,5 t. come da regolamento comunale ex art. 7 lett. A) della deliberazione CC 27/30.4.2003”;


- l'erroneità delle statuizioni circa la distanza dagli incroci (gli accessi all'impianto in contestazione distano 378 mt. dall'incrocio di sinistra di Via Castel del Monte e solo 12,35 mt. da quello di futura realizzazione, in ogni caso il marciapiede comunale va oltre il muro di cinta di tale intersezione e la relativa distanza è superiore ai 12 metri);

4.- la inammissibilità delle censure formulate in primo grado con la memoria difensiva del 3.2.2007 (con cui sono state prospettate lacune istruttorie ed irregolarità procedurali della conferenza di servizio).

Ha svolto intervento “*ad adiuvandum*” la sr.l. *****
***** , acquirente dalla appellante s.a.s. *****
del ramo di azienda (come da atto pubblico di cessione rogato il 30 giugno 2006, a seguito del preliminare del 19 ottobre 2005).

L'interveniente - premessa la propria legittimazione - ha dedotto che:

- il viale Nenni non possiederebbe le caratteristiche dimensionali idonee per potere legalmente accogliere quattro corsie di marcia, per cui non potrebbe certamente dirsi in



fatto né qualificarsi in diritto una strada con quattro corsie di marcia;

- sarebbe erroneo il certificato del Comune di Andria, n. 36006 del 12 agosto 2005 circa la composizione di Viale Nenni a "due corsie per ogni senso di marcia";

- il presente giudizio andrebbe sospeso ex art. 295 c.p.c. in relazione al ricorso promosso da esso interveniente, di cui a R.G. n. 1405/2008 pendente innanzi al TAR Puglia - Bari, in ordine all'abusività dell'impianto di carburanti ***** .


Tutte le parti costituite hanno ulteriormente e diffusamente illustrato le proprie tesi difensive alla stregua di numerose memorie e vari depositi, anche cartografici e fotografici.

All'udienza del 10 marzo 2009 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1.- Nel presente giudizio, è controversa la legittimità degli atti con cui il Comune di Andria ha consentito la costruzione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, ubicato lungo una "strada urbana di quartiere" a due corsie per ogni senso di marcia.

Con la sentenza gravata (e in accoglimento del ricorso delle appellate), il TAR per la Puglia ha annullato gli atti comunali, rilevando che il fronte strada è di 25,2 mt. in luogo dei 60 mt. normativamente previsti per l'accelerazione e decelerazione



degli autoveicoli, nonché che la sua distanza dall'incrocio di destra (ma di futuro ampliamento come da previsione di P.R.G.) è di 12,35 mt.

L'impianto è ubicato sul viale Nenni, arteria coincidente con la ex strada statale 98 e qualificabile, per la definizione impressa dall'Amministrazione, come strada di grande traffico commerciale e agricolo.

2.- Vanno prioritariamente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso originario (formulate dalla società appellante e condivise dall'interveniente).

L'appellante ha dedotto che le originarie ricorrenti non avrebbero interesse, tenuto conto delle reali distanze esistenti tra i rispettivi impianti e che non vi sarebbe una interferenza tra i reciproci flussi di traffico.

Ritiene la Sezione che queste deduzioni vadano respinte.

L'esame sulla sussistenza dell'interesse all'impugnazione da parte del titolare di un impianto di distribuzione di carburanti va compiuto tenendo conto di tutte le caratteristiche degli impianti, della loro l'ubicazione e della potenziale utenza, sicché la distanza minima tra i distributori costituisce uno - ma non il solo - dei parametri da considerare ai fini della configurabilità dell'interesse (Cons. St., Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 2039).

Orbene, come meglio si avrà occasione di considerare in sede di esame delle censure dell'appellante, nella specie,



l'interesse delle originarie ricorrenti indubbiamente sussiste, in considerazione della particolare tipologia dell'impianto censurato (ubicazione - direttrice - fronte - distanze) e delle altre circostanze positivamente ravvisate dai primi giudici per la sussistenza tanto dalla legittimazione che dall'interesse alla proposizione del ricorso (interesse di zona - incidenza sul volume di affari - *vicinitas*): peraltro, viale Nenni e viale Togliatti sono strutturate come un'unica strada (cfr. pag. 13 dell'appello) e lungo essa sono già esistenti quattro impianti (pag. 15 appello), di talché è all'insieme di tutti detti elementi che occorre porre attenzione ai fini del riscontro in tema di interesse a ricorrere.

Ad avviso del Collegio poi si può prescindere dalle questioni di ammissibilità dell'atto di intervento in questa sede della s.r.l. ***** , poiché essa non può ampliare il tema della controversia (Cons. St., V, 29.11.2004, n. 7748).

Va peraltro respinta - in quanto irrilevante per la definizione del giudizio - la richiesta di termine per la proposizione di querela di falso sulla dedotta falsità del certificato n. 36006 del 12 agosto 2005: oggetto della contestazione non è il suo contenuto sostanziale, ma la divergenza tra la data di richiesta del certificato e quella del suo rilascio.



Neppure è accoglibile l'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (basata sul fatto che la società interventrice, col ricorso al TAR n. 1405 del 2008, ha dedotto l'abusività dell'impianto delle originarie ricorrenti).

In primo luogo, si tratta di una vicenda successiva alla proposizione del presente giudizio e, in secondo luogo, qualsiasi esito del richiamato ricorso non può comportare alcuna incidenza sulla verifica dell'interesse delle originarie ricorrenti, che hanno lamentato una lesione della loro sfera giuridica, e i conseguenti danni economici, dalla emanazione degli atti impugnati in primo grado.

3. Vanno respinte anche le deduzioni dell'appellante, per le quali sarebbero inammissibili i 'motivi' di cui alla memoria prodotta in primo grado il 3.2.2007 dalle ricorrenti originarie.

Ritiene al riguardo la Sezione che essi si siano limitati a illustrare le censure iniziali.

Difatti, le doglianze relative alla mancata istruttoria comunale circa la sicurezza stradale, e da parte della Conferenza di Servizio, costituiscono mera esplicitazione delle questioni introdotte col ricorso originario sulla tipologia del fronte stradale (mt. 25,2 in luogo dei 60 necessari) e sulle segnalate distanze dagli incroci (inferiori a quelle normativamente previste, a prescindere dalle future realizzazioni, come evidenziano i rilievi fotografici).



4. Passando all'esame delle censure dell'appellante di carattere sostanziale (condivise dall'interveniente) sulla erroneità della sentenza gravata, osserva la Sezione che esse sono incentrate – pur nella varietà dei profili indicati nella esposizione in fatto – sull'unitario postulato che viale Nenni non potrebbe essere considerata strada ad unica carreggiata a quattro corsie, bensì a doppia carreggiata indipendente, ovvero che il viale Nenni non possiederebbe le caratteristiche dimensionali idonee per poter legalmente accogliere quattro corsie di marcia.

La Sezione, al riguardo, ritiene decisivo considerare che la via Nenni si caratterizza per le due corsie per ogni senso di marcia, oltre che per l'alto traffico e l'esiguo fronte stradale dell'impianto in gestione (che non consente in sicurezza le operazioni di accelerazione e di decelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli).

Sul punto, rileva la circostanza che viale Nenni, come da deliberazione n. 54 del 2.6.1998, in relazione alle sue caratteristiche sostanziali è stata classificata come "strada urbana di quartiere" con spartitraffico centrale.

Non rileva dunque verificare se essa sia annoverabile sotto il profilo formale quale strada a "scorrimento" o come strada "urbana di quartiere" perché anche questa, per il codice della strada (D.lvo 30 aprile 1992, n. 285) e per il D.M. 5.11.2001



n. 6792, può avere più corsie per senso di marcia, anche se ad unica carreggiata.

Non ha dunque rilievo decisivo l'osservazione della relazione tecnica (del l'ing. Zingolino) sulla sussistenza di "carreggiate": invero, il significato tecnico di carreggiata è normalmente definito dal codice della strada (n. 7, comma 1, art.3) quale "fronte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine".

Ciò consente di inquadrare al meglio l'art. 7 del regolamento di cui alla delibera consiliare n. 27 del 2003 (recante criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti), che - per gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati - si è riferito:

- al rifornimento di benzina e gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a T3,5, col fronte strada da mt. 20 a mt. 30 con accessi da mt. 7,50 a mt. 10 e aiuola spartitraffico centrale da mt. 5 (Tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie);

- gli accessi su questo tipo di strade sono consentiti gli impianti con un fronte di mt. 60 ed ampi varchi da mt. 15 divisi da un'aiuola spartitraffico di mt. 30.

Da ciò deriva l'infondatezza delle deduzioni dell'appellante secondo cui il citato disposto deve intendersi riferito a



“carreggiate con quattro corsie” per ogni senso di marcia: è evidente che si sta discutendo di una strada urbana ubicata all’interno di un centro abitato, ragione per la quale risulta del tutto inverosimile pensare che gli amministratori comunali abbiano apportato una regolamentazione dimensionale da autostrada.

Il relativo gruppo di doglianze, in tutti i suoi profili, non può perciò che essere respinto.

5. Vanno respinte anche le ulteriori deduzioni dell’appellante, secondo le quali il Comune avrebbe potuto discrezionalmente consentire la realizzazione dell’impianto, in quanto Viale Nenni consente l’installazione di impianti per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a T3,5. L’appellante ha anche sottolineato la realizzazione in futuro della strada con incrocio a destra, per contestare l’insufficiente distanza dell’impianto dall’incrocio.

In contrario, rileva il Collegio che il Comune neppure avrebbe potuto disapplicare (esercitando un potere discrezionale) il proprio regolamento, nella parte in cui vieta l’installazione di impianti di carburanti dimensionalmente non adeguati.

Il citato art. 7 non ha permesso l’installazione di impianti limitati ad una utenza sino a T. 3,5, tranne quando essi risultino provvisti di accessi da almeno 60 mt., per la loro



incompatibilità rispetto ad arterie di grande traffico e per le connesse esigenze della sicurezza stradale.

D'altronde, non risultando che l'autorizzazione annullata in prime sia stata limitata a T. 3,5, ne consegue automaticamente l'irregolarità dell'impianto in relazione all'inadeguatezza del suo fronte per strade dalle caratteristiche di viale Nenni.

6.- Conclusivamente, l'appello va respinto e la sentenza gravata va confermata.

Il Collegio stima equo, data la particolarità della questione, compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) respinge l'appello n. 5314 del 2007 e conferma la sentenza gravata.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di Consiglio tenutasi il 10 marzo 2009, presso la Sede del Consiglio di Stato Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Luigi MARUOTTI	Presidente f.f.
Pier Luigi LODI	Consigliere



Armando POZZI

Consigliere

Anna LEONI

Consigliere

Vito CARELLA

Consigliere, est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Vito Carella

Luigi...

IL SEGRETARIO

[Signature]

DEPARTMENT OF THE PRESIDENT

31/7/2008

(Art. 55, n. 196)

Il Dirigente

N...

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addi 31/7/2008 copia della presente decisione è impressa ai

G.M. DI ANDREA

a norma dell'art. 57 del regolamento di procedura 17 Agosto 1907, n. 642

IL DIRIGENTE

[Signature] Heuse